

Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia

Approvato con la Delibera del Consiglio n. 6 del 30 luglio 2011

Sommario

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 – Requisiti degli operatori economici
- Art. 4 - Forme di procedure in economia
- Art. 5 - Responsabile unico del procedimento
- Art. 6 - Acquisizione di beni servizi e lavori in economia

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 7 - Tipologie di beni e servizi e limite d'importo
- Art. 8 - Procedure acquisizione beni servizi
- Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 10 - Lavori in economia – tipologie e limiti d'importo
- Art. 11 – Procedure affidamento lavori mediante cottimo fiduciario
- Art. 12 - Attestazione regolare esecuzione lavori
- Art. 13 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di Commercio di Lucca, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi e l'esecuzione di lavori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [di seguito "Codice dei contratti pubblici"] e negli articoli 173-177 e 329-338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".

2. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

3. I costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo riportati nel presente regolamento; i medesimi limiti di importo sono da intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Art. 2 Principi

1. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
2. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori che presentano carattere unitario non possono essere artificialmente frazionati al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

Art. 3 Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici che effettuano forniture di beni o prestazioni servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008; devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
4. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.
5. La Camera di Commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, fatto salvo quanto previsto per gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA.
6. Per esigenze di funzionamento connesse all'esecuzione delle forniture e dei lavori affidati, la verifica è da intendersi conclusa qualora l'Amministrazione interpellata non risponda entro 40 giorni dall'invio della richiesta da parte della Camera.
7. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge.

Art. 4

Forme di procedure in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni e i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, compresi le forniture a pronta consegna e i servizi a pronta esecuzione;
 - b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze riconosciute idonee;
 - c) sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

Art. 5

Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia è di norma il responsabile dell'Ufficio competente o l'assegnatario di analoghe funzioni, salvo diversa disposizione nell'atto dirigenziale inerente la procedura.
2. Al responsabile unico del procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare dagli articoli 272 e 273 per i beni e i servizi, e dagli articoli 9 e 10 per i lavori.
3. La Camera di Commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

Art. 6

Acquisizione di beni servizi e lavori in economia

1. Salvo i casi di affidamento diretto di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, il ricorso alle acquisizioni in economia è disposto con determinazione a contrarre del dirigente competente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. Le ordinazioni in economia sono disposte con ordinativo o lettera ordinativo del Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'ordinativo e la lettera ordinativo contengono gli elementi che caratterizzano la fornitura del bene o del servizio da eseguire e sono redatte in duplice copia, una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.
4. Gli operatori economici affidatari di contratti di appalto di forniture servizi e lavori di singolo importo inferiore a euro 40.000 sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva. Per le forniture servizi e lavori di singolo importo pari o superiore a euro 40.000, con la determinazione dirigenziale a contrarre, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla

costituzione della cauzione definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio o del lavoro da affidare.

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 7

Tipologie di beni e servizi e limite d'importo

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori al limite fissato dalla normativa comunitaria per tempo vigente in materia, secondo lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.

2. In relazione alle attività svolte della Camera di commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:

BENI

- a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- b) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n. 717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- d) auto, motoveicoli;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- f) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j) carburanti per autotrazione delle autoveicoli e motoveicoli in dotazione;
- k) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
- n) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;

SERVIZI

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi di trasporto;
- b) spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) telecomunicazione;
- d) assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- e) caricamento dati;
- f) informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli

- adempimenti, aggiornamenti software;
- g) ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;
 - i) legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o intellettuali;
 - j) interpretariato, traduzione e trascrizione;
 - k) agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
 - l) consulenza gestionale e affini;
 - m) pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
 - n) servizi di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - o) derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
 - p) gestione degli immobili di proprietà e in uso;
 - q) editoria e stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione;
 - r) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni e la custodia;
 - s) gestione di corsi di formazione;
 - t) noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
 - u) facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;
 - v) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di istituzionali e nell'interesse della Camera di commercio;
 - w) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
 - x) servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici e prestazioni di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
 - y) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - z) altri servizi per il funzionamento degli uffici e degli organi camerali.

3. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.

Art. 8

Procedure acquisizione beni servizi

1. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
2. Per le singole acquisizioni, mediante cottimo fiduciario, di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000 si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio competente.
3. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento, e sono conservati agli atti.
4. Nel caso in cui agli operatori economici individuati come descritto al comma 2, sia trasmessa apposita lettera di invito a presentare la propria offerta, questa deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 334 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
5. Nel caso di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui al precedente art. 6 lettera x si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 267 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, il quale fissa fra l'altro in euro 20.000 il limite di importo per l'affidamento diretto.

Art. 9

Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi

1. Per le forniture di beni e di servizi di importo inferiore a euro 40.000 la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile unico del procedimento mediante apposito visto inerente il documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000 la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del dirigente destinatario della fornitura o del servizio.
3. Il responsabile del procedimento, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 10

Lavori economia – tipologie e limiti d'importo

1. Sono eseguiti in economia i lavori il cui importo non supera i limiti fissati dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 .

2. In relazione alle attività svolte della Camera di commercio, sono eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati e degli spazi a verde, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della Camera di Commercio ovvero in uso o locazione;
- b) accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
- c) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della camera di commercio, sia in uso o locazione;
- e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

2. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000 per ogni singolo intervento.

3. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000.

Art. 11

Procedure affidamento lavori mediante cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è inferiore a euro 40.000 si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di pubblica incolumità.

3. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è pari o superiore a euro 40.000 si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.

4. L'atto di cottimo fiduciario deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 12

Attestazione regolare esecuzione lavori

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000 è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto inerente la fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000 il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte della Camera di Commercio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.